

CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 127 Seduta del 19.04.2019

OGGETTO: Procedimento penale n. 2584/17 RGNR e n. 3336/17 RGGIP. Rimborso spese legali.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 11,20 nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTI	ASSENTI
	х	
Dott. Filippo Dispenza		
		х
Dott. Giancarlo Dionisi		
	х	
Dott. Gaetano D'Erba		

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino Pepe La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica VISTA la presente proposta di Deliberazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica. Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa DATO ATTO DELLA GIACENZA DEL PROCEDIMENTO GLI ATTI DELLA DIREZIONE DALL'ANNO 2017/2018 Vittoria, 25.03.2019 Il Dirigente f.to Dott. A. Basile Parere Regolarità Contabile VISTA la proposta di Deliberazione **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa di €.1.,575,85 è imputata al cap. 710/20 IMP. 299/2019 VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-AL FINE DI NON ARRECARE DANNI PATRIMONIALI ALL'ENTE finanziaria o sul patrimonio dell'Ente Vittoria, 25.03.2019 Il Dirigente F.TO Dott. Alessandro Basile Spazio riservato al Segretario Generale

DIREZIONE AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – INFORMATICI E RISORSE UMANE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che è pervenuta la nota prot. gen. 28284 del 09.07.2018 dell........... Dirigente pro-tempore di questa Amministrazione, relativa ai procedimenti penali nn. 2584/2017 RGNR e 3336/2017 GIP Tribunale di Ragusa nel quale risulta indagato in seguito a querela per presunti fatti connessi nell'espletamento delle proprie attività di dirigente, *ratione temporis*, del Comune di Vittoria;

Che con la medesima nota, l....., comunica di aver nominato, quale difensore di fiducia, l' Avv. Anna Iachella del Foro di Ragusa, con studio in Vittoria nella Via Castelfidardo n.142 per il capo di imputazione del procedimento su esposto;

Vista la medesima nota si chiede il rimborso delle spese legali a seguito del procedimento penale su indicato ammontanti ad €. 1.575,85 come da parcella dell'Avv. Anna Iachella che risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;

Vista la nota di diffida assunta al prot. gen. Dell'Ente al n. 10416 del 14.03.2019, con la quale l'Avv. Anna Iachella chiede il rimborso immediato di quanto dovuto per l'archiviazione del procedimento succitato ritenendo la non sussistenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio disposta il 18.05.2018;

RICHIAMATA la normativa afferente al pubblico impiego ed in ordine al rimborso delle spese legali per i giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, e precisamente:

- Art 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, N. 67, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 1997, N. 135, la cui *ratio*, declinando e traducendo un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*, consiste nel "tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali";
- Art.16 del DPR N. 191/1979 richiamato dall'Art. 67 del DPR. N. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'Art. 50 del DPR N. 333/90, secondo cui è prevista l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;
- Art. 28 del CCNL del 14.05.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'Art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo cui l'Ente Locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

RICHIAMATA la legislazione della Regione Sicilia in tema di "Patrocinio legale" e precisamente:

- □ Legge Regionale n. 145/1980, all'Art. 39 prevede che ai dipendenti i quali, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, venga assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, a condizione che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
- □ Legge Regionale n. 30/2000, all'Art. 24, sancisce espressamente che l'Art. 39 della L.R. N. 145/1980 debba essere interpretato che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO altresì:

- CHE la possibilità di accordare anche agli amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai suddetti fini, degli amministratori ai pubblici impiegati, e quindi l'equiparazione fra gli amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi, è stata reiteratamente sostenuta dalle pronunce di una parte consistente della giurisprudenza che qualifica il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente locale quale principio di carattere generale dell'ordinamento amministrativo e, di conseguenza, ha ritenuto possibile effettuare un'applicazione estensiva dell'art. 67, DPR n. 268/1987 anche nei confronti degli stessi amministratori degli Enti locali (Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 641/2005; Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 636/2008);
- ☐ CHE altro indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali alla disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 c.c. (Cons. Stato n. 1713/2011; Cass. 478/2006) quindi al fatto che n. l'Ente locale deve attentamente valutare, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri Amministratori e precisamente: a) i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria, devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione; c) non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra

l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore né qualsivoglia dolo o colpa grave dell'amministratore;

DATO, quindi, atto:

- □ CHE è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;
- □ CHE l'Ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario o amministratore, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario o amministratore e l'Ente ed, infine, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia escluso la responsabilità dell'interessato e accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste dal in qualità di Dirigente pro-tempore del Comune di Vittoria, in quanto:

- 1. non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che il procedimento penale a carico dello stesso si è concluso con l'archiviazione del procedimento ritenendo la non sussistenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio;
- 2. i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione per il quale il suddetto ha richiesto il rimborso delle spese legali, risultano riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali:
- 3. la conclusione del procedimento con l'archiviazione, esclude la responsabilità dello stesso e l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave dello stesso;
- 4. è stata prodotta la Parcella di € 1.575,85 del difensore di parte Avv. Anna Iachella, il cui importo risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;

PRECISATO, altresì, che «qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Dipendenti assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» (Corte dei Conti, Sez.Reg. Controllo Veneto, parere 6-7 nov. 2013, n. 334).

CONSIDERATO che la sentenza n.45 del 29.06.2017 della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata, così come da comma 5 art. 86 TUEL, ha espresso il proprio parere in merito al rimborso delle spese legali richiesti dagli Amministratori degli Enti Locali, nei casi ammessi, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CHE nel Bilancio di previsione 2019/2021 l'Ente ha già provveduto a predisporre le provviste finanziarie eventualmente necessarie per le spese di cui al presente provvedimento;

DATO atto che sussistono i presupposti che giustificano il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall'Ing. Salvatore Troia in qualità di Dirigente pro-tempore per difendere le proprie prerogative in giudizio;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ammissibile la richiesta di rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale di che trattasi;

VISTO il D. Lgs N. 267/00;

VISTO l'OREL vigente; TUTTO ciò premesso,

PROPONE

- 5. Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, accogliere la richiesta di rimborso spese legali recante Prot. Gen. 28284 del 09.07.2018 avanzata dall..... in qualità di Dirigente pro-tempore del Comune di Vittoria, nell'ambito del procedimento penale N. 2584/17 RGNR e n.3336/1/ RG GIP del Tribunale di Ragusa, mediante rimessa diretta sul c/c del Legale di parte, per un importo complessivo di € 1.5775,85, come da parcella prodotta in conformità alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;
- 6. Di rimborsare le spese legali a favore dell'avv. Anna Iachella con studio legale in Vittoria via Castelfidardo n. 142, per la difesa dell....., dirigente pro-tempore, procedimenti penali iscritti al n. 2584/17 RGNR e n. 3336/2011 R.G.GIP Tribunale di Ragusa, archiviati il 18.05.2018.
- 7. Di prenotare la somma di €. 1.575,85 nel cap. 710/20 U 1.10.05.04.001 del corrente bilancio.

Di dare atto che con successivi atti gestionali si procederà al rimborso di che trattasi.

IL DIRIGENTE ad interim
Decr. Comm.le n.06/19
f.to Dott. A. Basile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

```
presenti n._2 _ (due )
assenti n._1 _ (uno )
votanti n.2 (due )
voti favorevoli n. 2 (due )
voti contrari n._/ _ (_/ _)
astenuti n._ / _ (_/ _)
```

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

```
presenti n._2 _ (due )
assenti n._1 _ (uno )
votanti n.2 (due )
voti favorevoli n. 2 (due )
voti contrari n._/ _ (_/ _)
astenuti n._/ _ (_/ _)
```

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott. Filippo Dispenza F.TO Dott. Valentino Pepe F.TO Dott. Giancarlo Dionisi/ F.TO Dott. Gaetano D'Erba CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. SI CERTIFICA Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.04.2019 AL 07.05.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni Dalla Residenza Municipale, li SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE Vittoria lì, IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Nº Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. SI CERTIFICA Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.04.2019 AL 07.05.2019 che sono/non sono pervenuti reclami. Dalla Residenza Municipale, li **IL MESSO** IL SEGRETARIO GENERALE F.TO..... Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per: ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.; Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii. Vittoria, li IL SEGRETARIO GENERALE F.TO

Il Funzionario Delegato